



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920

Roma - Sabato, 4 dicembre

Numero 286

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L. 45
» » semestre	» 26
» » trimestre	» 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L. 90
» » semestre	» 50
» » trimestre	» 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno	L. 40
» » semestre	» 24
» » trimestre	» 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 1666 che proroga i poteri del Comitato contro la disoccupazione per l'accrescimento della produzione nazionale.

REGIO DECRETO n. 1655 che estende, sotto determinati limiti e modalità, alle nuove Province il testo unico della legge elettorale politica.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 1668 che proroga il termine per la emanazione del regolamento esecutivo circa la Cassa invalidi della marina mercantile.

REGIO DECRETO-LEGGE n. 1669 che proroga il termine di cui all'art. 33 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 107, relativo alla esecuzione di opere pubbliche.

REGIO DECRETO n. 1685 che reca disposizioni per il censimento del citrato di calcio e dell'agrocotlo in Sicilia ed in Calabria.

REGI DECRETI nn. 1616, 1646, 1647 e 1651 rislettenti erezione in ente merale, fissazione di contributi scolastici a carico di Comuni, rinvio di elezioni parziali di Collegi di proibiviri.

DECRETO MINISTERIALE che determina i Comuni danneggiati dal terremoto 6-7 settembre 1920 nei quali è sospesa la riscossione delle imposte.

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Ministero del tesoro: Smarrimenti di ricevute — Concorsi.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 28 novembre 1919, n. 2405 1° febbraio 1920, n. 189, 18 febbraio 1920, n. 328, e 3 giugno 1920, n. 984, concernenti provvedimenti per combattere la disoccupazione ed accrescere la produzione nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro, delle terre liberate, dei lavori pubblici, delle finanze, del tesoro e della agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I poteri del Comitato istituito col R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405, sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — RAINERI —
PEANO — FACTA — MEDA — MICHELI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1655 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della maestà

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 20 della legge 15 agosto 1919, n. 1401;
Veduto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495;
Veduto il Regio Decreto 13 novembre 1919, n. 2072;
Veduta la legge 5 aprile 1920, n. 395;
Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1362;
Veduto il Regio decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Veduto il Regio decreto 14 agosto 1920, n. 1234;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, la prima elezione dei deputati al Parlamento sarà compiuta secondo le norme del presente decreto che determina i limiti e le modalità con cui è esteso alle nuove Province il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495, modificato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2072, con la legge 5 aprile 1920, n. 395, e con la legge 23 settembre 1920, n. 1362:

TITOLO I.

Delle condizioni per essere elettore.

Art. 1.

Sono elettori le persone di sesso maschile, non escluse dall'elettorato secondo le disposizioni del presente decreto, le quali abbiano compiuto il 21° anno di età non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la compilazione o revisione delle liste, e che, nel giorno dell'entrata in vigore di questo decreto, abbiano almeno da un anno il domicilio nel Comune dove dovrebbero esercitare il diritto elettorale, in quanto corrispondano alle condizioni seguenti:

a) siano pertinenti ad un Comune situato nei territori annessi, purché abbiano conseguito la pertinenza prima del 24 maggio 1915 e non soltanto per ragione del loro ufficio, e non abbiano già fatto uso del diritto di opzione per un altro Stato ai sensi degli articoli 78 e 80 del trattato di pace di San Germaino; e inoltre o siano nate entro i nuovi confini del Regno o vi abbiano la loro residenza da almeno venti anni o da almeno dieci anni vi posseggano un immobile o vi esercitino un commercio od un'industria registrata presso il tribunale commerciale od una professione od un mestiere denunciati all'autorità industriale o siano iscritte da dieci anni presso una Cassa distrettuale, per ammalati delle nuove Province od altra Istituto equivalente;

b) ovvero siano nate entro i nuovi confini del Regno, ma, non essendo pertinenti ad un Comune dei territori annessi, abbiano fatto uso, a favore dell'Italia, del diritto di opzione, loro spettante, ai sensi degli articoli 78 e 80 del trattato stesso, in quanto tale diritto sia stato accertato dal Commissario generale civile.

Le persone nate nelle nuove Province e che abbiano il diritto di pertinenza, secondo le precedenti disposizioni, in un Comune delle Province stesse sono iscritte d'ufficio nelle liste elettorali.

Coloro i quali non sono nati e pertinenti in un Comune delle nuove Province, presentano al sindaco del Comune nel quale in-

tendono esercitare il diritto di voto, la domanda diretta al Commissario generale civile per il conferimento della cittadinanza, con la rinuncia al diritto d'opzione per un altro Stato.

Tale domanda dovrà essere presentata entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ammissione di tali persone al diritto di voto non pregiudica la decisione sulla domanda per il ricongiungimento della cittadinanza.

Le persone di cui all'art. 78 del trattato di pace di San Germaino, devono corredare la domanda col certificato di pertinenza del Comune sito entro i confini delle nuove Province, nel quale avevano precedentemente il diritto di pertinenza. Le persone di cui all'art. 80 del trattato, devono produrre un'attestazione dell'autorità consolare italiana nello Stato già facente parte della cessata monarchia austro-ungarica, entro i confini del quale si trova l'attuale Comune di pertinenza del richiedente. Tale attestazione, che può essere sostituita da un atto di notorietà, deve comprovare che il richiedente è da considerarsi di nazionalità italiana per discendenza, origine e lingua d'uso.

Saranno ammesse all'esercizio del diritto elettorale le persone per le quali concorrano le condizioni di cui al presente articolo, anche se, avendo avuto in passato il loro domicilio nei territori prima indicati, siano state successivamente residenti o domiciliate nel Regno purché all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano da almeno tre mesi fatto ritorno e ripreso il loro domicilio nei territori annessi.

Art. 2.

Saranno ammessi ad esercitare il diritto elettorale anche i cittadini regnicoli (compresi nel registro della popolazione di un Comune sito entro i vecchi confini del Regno) che, prima della guerra, avevano il domicilio o la residenza in uno dei Comuni dei territori annessi, e vi abbiano fatto ritorno e ripreso il loro domicilio da almeno tre mesi alla data della pubblicazione del presente decreto.

I regnicoli, che abbiano trasferito la loro residenza ed il loro domicilio in un Comune dei territori annessi dopo la conclusione dell'armistizio, potranno esercitare il diritto elettorale nelle nuove Province solo quando da almeno un anno alla data della pubblicazione di questo decreto abbiano trasferito la residenza e il domicilio nei territori predetti.

I cittadini regnicoli saranno ammessi ad esercitare il diritto di voto nei territori annessi, sempre che, con certificato del Comune del Regno in cui erano iscritti come elettori politici, risulti comprovato che non hanno esercitato il diritto di voto nelle elezioni generali del 16 novembre 1919.

Per gli elettori già iscritti nelle liste elettorali del Regno, i quali per le disposizioni del presente articolo siano ammessi ad esercitare il diritto elettorale nelle nuove Province, le condizioni richieste per essere elettori saranno quelle previste dal testo unico della legge elettorale politica, approvato con Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1495. Conseguentemente, per essere iscritti nelle liste, essi presenteranno il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune del Regno, salvo le esclusioni derivanti dalle cause d'indegnità di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 3.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finché si trovano sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato.

Art. 4.

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi iscritto.

Art. 5.

L'elettore esercita il proprio diritto elettorale nel Comune in cui nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto ha almeno

da un anno il domicilio, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto.

Se nel giorno predetto l'elettore ha più domicilia, sarà ammesso all'esercizio del diritto elettorale nel comune dove, al momento della convocazione dei collegi elettorali, tiene un ufficio pubblico, o, mancando tale condizione, dove esercita la sua attività professionale, oppure, non essendo applicabile questo criterio, dove ha il suo domicilio principale.

Quando non possano applicarsi le disposizioni predette, è in facoltà dell'elettore di scegliere il Comune, fra quelli sopraccennati, nel quale vuole esercitare il diritto elettorale.

Art. 6.

Son escluse dal diritto di eleggere e dall'eleggibilità:

1° le persone che sono sotto curatela, in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente;

2° le persone che sono ricoverate negli ospizi di carità o per titolo di povertà sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica;

3° le persone, sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre 5 anni dalla data dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data della sentenza in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197, in quanto ad essi trovi applicazione;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 451, 463, 464, 512 Cod. penale aust.), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo:

a) quando si tratti di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettera a, b, c, 61, 61, 63, 64, 65, 66 Cod. pen. aust., dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I., n. 8 ex 1863), e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco;

b) ovvero di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime;

c) in caso di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, nn. 5-10 della legge 15 novembre 1867 (B. L. I., n. 131), con la espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu di almeno cinque anni, e per gli altri reati elencati, dopo 3 anni dal giorno in cui fu scontata la pena;

5° le persone che furono condannate da un giudizio a pene per un delitto previste dalle disposizioni penali che tutelano la libertà di elezione, se il reato fu commesso in occasione delle elezioni politiche o provinciali;

6° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicizia e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affiliate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimessa dalla casa di lavori forzati;

7° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale;

8° le persone condannate più di due volte a pene d'arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza.

Saranno inoltre escluse dal diritto di eleggere e dall'eleggibilità tutte le persone indicate nell'art. 81 del presente decreto.

A tale effetto gli organi incaricati della compilazione, rettifica ed approvazione delle liste elettorali provvederanno di ufficio all'esclusione delle persone che risultassero prive del diritto elettorale per le sopra indicate disposizioni.

TITOLO II.

Delle liste elettorali.

Art. 7.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, gli elettori di ogni singolo Comune saranno iscritti dal Sindaco (Capo-comune) in apposite liste (liste elettorali), in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome e nome, della paternità, del luogo e della data di nascita, della pertinenza con il relativo titolo e la data di acquisizione della medesima e dell'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune.

Coloro che non abbiano l'abitazione nel Comune potranno dichiarare per iscritto in quale delle sezioni elettorali stabilito a' sensi dell'art. 14 chiedono di essere iscritti.

Con le stesse norme e garanzie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco dagli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3.

Le liste elettorali saranno compilate almeno in due esemplari, di cui uno, dopo chiuse le operazioni elettorali, dovrà essere tenuto in evidenza dal Sindaco ed esposto alla fine di ogni anno alla pubblica ispezione durante un termine di otto giorni da notificarsi al pubblico.

Art. 8.

Il Sindaco deve trasmettere due esemplari della lista elettorale all'Autorità politica distrettuale preposta al Comune, e, per la sede del Commissariato generale civile, al Commissario generale civile. Per le città con proprio statuto, eccettuata la sede del Commissariato generale civile, il Commissario generale civile designa l'Autorità politica distrettuale alla quale il Sindaco dovrà trasmettere la lista elettorale per la revisione e le decisioni sui reclami.

L'Autorità politica constata se le persone iscritte nelle liste abbiano i requisiti per essere elettori e rettifica d'ufficio le inesattezze riscontrate nelle liste elettorali e ne restituisce un esemplare rettificato al Sindaco, il quale è tenuto a depositarlo nell'Ufficio Comunale per la durata di cinque giorni, per ciascuno dei quali l'esemplare rimarrà affisso al pubblico, che ha diritto di prenderne visione nelle ore che saranno prestabilite dall'Autorità politica. Il Sindaco darà pure notizia dell'avvenuto deposito della lista elettorale, fissando per i reclami un periodo di quattordici giorni a partire da quello della notificazione.

Nei Comuni con più di 5000 abitanti la lista elettorale deve essere riprodotta in un numero di copie corrispondente a quello delle richieste pervenute al Comune entro otto giorni dalla pubblicazione di apposito invito. Si consegnerà una copia ad ogni richiedente contro il rimborso di una parte proporzionale delle spese di riproduzione.

La lista elettorale nei Comuni sopra menzionati dovrà essere depositata per ispezione almeno otto ore per giorno.

Chiunque può copiare, ristampare e mettere in vendita le liste definitive del Comune, del Collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 9.

Ogni elettore del Comune può nel termine suindicato reclamare al Sindaco, a voce o in iscritto, contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego d'iscrizione o omissione di cancellazione nelle liste.

I reclami pervenuti al Sindaco saranno trasmessi entro tre giorni all'Autorità politica di cui all'art. 8, la quale decide sentito il Giudice distrettuale competente per ragione di territorio.

Se il reclamo impugna l'iscrizione di una persona nelle liste elettorali, sarà entro 24 ore notificato alla parte interessata perchè possa entro 3 giorni presentare a voce o in iscritto un contro reclamo al Sindaco o all'Autorità politica chiamata a decidere.

Contro la decisione dell'Autorità politica di cui all'art. 8, è in facoltà di colui che ha presentato il reclamo, o della persona in-

terestata, di ricorrere entro tre giorni ad una Commissione composta di quattro magistrati designati per ogni collegio dal Presidente della Corte di appello e presieduta dal Commissario generale civile. La Commissione suddetta decide inappellabilmente e comunica le decisioni all'Autorità politica, che dispone la rettifica della lista elettorale.

I reclami e i ricorsi presentati dopo trascorso il termine saranno dichiarati irricevibili.

Per ogni singolo caso va presentato reclamo separato; se viene impugnata l'emissione di un elettore, si dovranno allegare i documenti utili per comprovare il suo diritto elettorale. Reclami e ricorsi, nei quali non siano osservate tali prescrizioni, saranno dichiarati irricevibili.

Dal momento della pubblicazione della lista e sino a 24 ore prima del termine stabilito per l'elezione, l'Autorità politica è tenuta inoltre a rettificare le liste elettorali cancellandone le persone iscritte, per le quali sia sopravvenuta e resa successivamente manifesta la perdita di uno dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato e si sia avverato un fatto, che, a norma delle disposizioni dell'art. 6 causa la decadenza o l'esclusione dal diritto elettorale.

Le rettifiche eseguite nella lista elettorale dall'Autorità politica saranno comunicate al Sindaco, affinché esse vengano eseguite anche nell'esemplare della lista, custodita presso l'ufficio comunale.

Art. 10.

Rettificate le liste elettorali in base alle decisioni sui reclami, entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, saranno preparati a cura del Sindaco i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perché essi siano consegnati agli elettori nei giorni immediatamente successivi. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con una sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati vengono rimessi dall'ufficio comunale a mezzo del Sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori a partire dal giovedì precedente l'elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel sabato antecedente l'elezione o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente dal giovedì antecedente l'elezione e nel giorno stesso della votazione per almeno sei ore.

Art. 11.

Tutti gli atti e documenti concernenti la revisione delle liste elettorali sono sempre estensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale rettificata, debitamente autenticata dall'Autorità politica competente, deve essere conservata negli archivi dei Commissariati generali civili.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni potranno riunire in unico registro la lista elettorale politica, compilata ai sensi del presente decreto, e la lista elettorale

amministrativa che verrà predisposta per le prossime elezioni generali amministrative.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dal presente decreto deve essere notata, per ciascun iscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

Art. 12.

A richiesta delle Autorità politiche e comunali, i pubblici uffici, ivi compresi i tenitori delle matricole, devono fornire i documenti necessari per la compilazione e revisione delle liste.

Art. 13.

I Commissari generali civili e i Commissari civili per i distretti politici potranno delegare un loro commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dal presente decreto ai sindaci, qualora non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dalla Cassa comunale.

Delle infrazioni che hanno provocato l'invio del commissario, i Commissari generali civili o i Commissari civili faranno, se del caso, rapporto al Procuratore di Stato nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 14.

Ogni Collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800, nè inferiore a 100 iscritti.

Quando gli elettori iscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto dei Commissari generali civili e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 15.

Il Sindaco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 14, determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse, e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 46 e 49, le firme di identificazione degli elettori, il numero della busta consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune e non hanno fatta la dichiarazione di cui all'art. 7, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico e iscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto, su domanda, di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al Sindaco, dopo presa cognizione nell'ufficio comunale delle decisioni di cui al primo

comma, ma non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente alla presenza di due testimoni, che ne attestino l'identità, avanti al Sindaco o ad altro impiegato delegato dal Sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Il Sindaco fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Il Sindaco, il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentare tali reclami entro tre giorni all'Autorità politica di cui all'art. 8. Durante questo tempo, gli atti relativi alle decisioni di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste con i documenti devono rimanere nell'ufficio comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Contro le decisioni della suddetta Autorità politica, potrà essere interposto, entro tre giorni, ricorso al Commissariato generale civile, la cui decisione è in ogni caso definitiva.

I ricorsi di cui al presente articolo sono regolati secondo le modalità di cui all'art. 9.

Art. 16.

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale si fanno in carta libera e sono esenti da qualunque tassa e dalle spese di cancelleria.

TITOLO III.

Della costituzione degli uffici elettorali.

Art. 17.

La direzione delle operazioni elettorali, che seguiranno alla presenza del Commissario per le elezioni di cui all'art. 1, è demandata ad una Commissione elettorale composta di elettori, in numero di sette, e, in Comuni con meno di mille abitanti, in numero di cinque.

Se nel Comune vi sono più sezioni elettorali sarà nominata una Commissione elettorale per ogni sezione.

Le Commissioni elettorali si riuniscono nel locale adattato, giusta quanto stabilisce l'art. 33, e messo a disposizione dal Sindaco del Comune in cui hanno luogo le elezioni.

Art. 18.

In ogni sezione le operazioni elettorali si svolgono alla presenza del Commissario per le elezioni nominato quindici giorni prima delle elezioni, per il Comune sede del Commissariato generale civile, dal Commissario generale civile, e per gli altri dall'autorità politica di cui all'art. 8.

All'ufficio di Commissario per le elezioni devono essere chiamati magistrati o persone designate dal Presidente della Corte di Appello, scelti tra i pubblici funzionari o in difetto tra gli elettori del Comune in cui avviene l'elezione.

Ad ogni Commissione elettorale sarà addetto un segretario, designato dal Commissario per le elezioni. Il medesimo redige verbale sull'andamento delle operazioni elettorali, inscrivendovi quanto di importante avviene nel corso dell'elezione, le decisioni prese dalla Commissione elettorale e quanto altro è disposto dai singoli articoli del presente decreto.

Il segretario è scelto nelle categorie seguenti:

- 1° funzionari delle cancellerie giudiziali;
- 2° notai aventi residenza nel collegio;

3° segretari comunali che prestano servizio nei Comuni del collegio;

4° elettori del collegio ritenuti particolarmente idonei.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

La Commissione elettorale, non appena insediata ai sensi dell'articolo 43, costituisce insieme con il segretario verbalizzante, l'ufficio elettorale della sezione.

Art. 19.

Tre membri della Commissione elettorale (due per i Comuni con meno di mille abitanti) vengono designati dalla rappresentanza comunale del luogo dove avviene l'elezione o dall'organo al quale è affidata l'amministrazione provvisoria del Comune ed altrettanti dal Commissario per le elezioni fra gli elettori della sezione.

I sei (o quattro) membri designati nel modo predetto eleggono a maggioranza assoluta di voti il settimo (o quinto) membro della Commissione elettorale, che deve essere pure elettore della sezione.

Se anche ripetendo la votazione una seconda volta non si raggiunge tale maggioranza, il settimo (o quinto) membro sarà nominato dal Commissario per le elezioni.

Le designazioni e votazioni predette e quelle di cui all'articolo successivo avverranno nelle ore antimeridiane del sabato precedente le elezioni generali e devono essere messe a verbale.

Art. 20.

I membri della Commissione elettorale eleggono nel loro seno a maggioranza relativa di voti un Presidente ed un Vicepresidente.

In caso di parità di voti, il commissario per le elezioni provvederà al sorteggio dell'eletto. I membri rimanenti fungono da scrutatori.

Art. 21.

I deliberati della Commissione elettorale saranno presi a maggioranza relativa di voti, senza riguardo al numero dei votanti.

Il Presidente della Commissione elettorale vota soltanto in caso di parità di voti e il suo voto è decisivo.

Art. 22.

Il commissario per le elezioni deve vigilare a che la Commissione elettorale non esca dai limiti delle proprie attribuzioni.

TITOLO IV.

Dei collegi elettorali.

Art. 23.

Il numero dei deputati da eleggersi nei territori annessi sarà stabilito con successivo Decreto Reale, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nel decreto stesso sarà fissata la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali con la designazione dei rispettivi capiluoghi.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Art. 24.

I collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa, esclusi i casi previsti dall'art. 78, restino vacanti in un Collegio tanti posti per cui il numero dei deputati sia ridotto a meno di quattro quinti di quelli assegnati al Collegio, questo sarà riconvocato per procedere alle elezioni con le norme stabilite dal presente decreto, purchè manchino più di sei mesi alla scadenza normale della legislatura.

Il termine entro il quale si deve procedere all'elezione è di due mesi dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro dell'Interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Decreto Reale di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per l'elezione devono decorrere almeno trenta giorni.

I Sindaci dei comuni capoluoghi di Collegio danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi manifesti.

I Sindaci di tutti i comuni del Collegio devono curare la pubblicazione, nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati, trasmesso a norma dell'articolo 32, n. 7.

Art. 25.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni, e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il Sindaco deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione degli elettori, al Commissario generale civile, che, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del giovedì precedente la domenica delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il Commissario generale civile deve darne immediatamente avviso al Sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico, con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 26.

Il Sindaco provvede a che nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al Presidente della Commissione elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti di cui all'art. 43;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dall'Autorità politica di cui all'art. 8, due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio dal Sindaco, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 40, ed una copia ugualmente autenticata dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 3;

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati, di cui all'art. 32, n. 7, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 40;

4° i verbali di nomina della Commissione elettorale di cui agli articoli 19 e 20;

5° il pacco delle buste che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dal Commissario generale civile, o, per sua delegazione, dal Commissario civile per il distretto politico e sul cui involuero esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

6° due urne di vetro trasparente armate di filo metallico, ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori, e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 27.

La busta è di tipo unico, preparata su carta bianca all'esterno o colorata all'interno, dall'officina governativa carte valori con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere forniti ai comuni dai Commissari generali civili verso rimborso del prezzo di costo.

Art. 28.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, il Sindaco accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'art. 38, per le varie sezioni.

Art. 29.

Le liste dei candidati per ogni Collegio debbono essere presentate da almeno 300 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata dal Sindaco del comune capoluogo del Collegio o da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del numero dei deputati da eleggersi nel Collegio e deve indicare il cognome e nome, la paternità ed il luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso Collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu prima presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due Collegi delle nuove Province.

Art. 30.

Le liste dei candidati devono essere presentate al Commissariato generale civile, non più tardi delle ore 16 del ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature ed alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica del Collegio.

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il Sindaco inadempiente è punito con multa di lire mille. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o dal Sindaco che vi appone anche l'indicazione del comune nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a L. 500 o con il carcere sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità avanti al Sindaco, ad altro impiegato da lui delegato, o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente. Detta domanda costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di un supplente, autorizzati a designare due rappresentanti della lista medesima presso la Commissione elettorale di ciascuna sezione e presso l'Ufficio centrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33.

Art. 31.

Il Commissario generale civile rilascia immediatamente ricevuta delle liste dei candidati e degli atti relativi, e, secondo l'ordine di presentazione, attribuisce a ciascuna lista una lettera d'ordine, facendone cenno nella ricevuta.

Art. 32.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 30, il Commissario generale civile procede alle seguenti operazioni:

1° verifica che le liste dei candidati siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto, eliminando quelle che non lo siano;

2° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione;

3° risua i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente quello dei deputati assegnato al collegio, cancellando gli ultimi nomi;

6° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti;

7° provvede alla stampa delle liste col relativo contrassegno in unico manifesto per ogni Collegio ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del rispettivo collegio, i quali ne curano la pubblicazione nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Due copie del manifesto devono essere consegnate al Presidente di ciascuna Commissione elettorale, ai termini dell'art. 28, una per restare a disposizione dell'ufficio e l'altra per essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'art. 40.

Art. 23.

Con dichiarazione, scritta in carta libera ed autenticata dal Sindaco del capoluogo del Collegio, o da un notaio, i delegati di cui all'art. 30, ovvero in loro luogo persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, tanto presso la Commissione elettorale di ciascuna sezione, quanto presso l'Ufficio centrale due rappresentanti della lista dei candidati, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del Collegio, compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle seguenti condizioni:

1° i membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere o d'arti, costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti;

3° i membri degli ordini equestri del Regno;

4° coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di deputati dietali, consiglieri provinciali o rappresentanti comunali o coloro i quali per non meno di un anno furono presidenti o direttori di banche, casse di risparmio, società anonime od in accomandita, cooperative di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di beneficenza;

5° gli impiegati in attività di servizio o collocati a riposo, con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei RR. ordini equestri, delle Province, dei Comuni, dei fondi pubblici, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle Camere di commercio ed industria, delle Accademie e dei corpi, indicati al n. 1 del presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di uffici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio;

6° gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dal R. esercito o dalla R. marina, con la limitazione di cui all'art. 3;

7° i decorati dallo Stato italiano della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

8° coloro ai quali fu dallo Stato italiano riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra;

9° coloro che abbiano assolta almeno la terza classe di una scuola popolare dell'antica monarchia austro-ungarica o abbiano

superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore nel Regno.

La dichiarazione per i rappresentanti presso la Commissione elettorale è presentata al Sindaco o al funzionario da lui delegato, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente la elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente della Commissione elettorale. Per i rappresentanti presso l'Ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, al Commissariato generale civile.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal Presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 34.

La scheda deve essere di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato B, e presentare tracciato sulle due facce un cerchio di centimetri sei di diametro, diviso in due segmenti.

Nel primo segmento di centimetri due deve essere stampato sulle due facce con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno, anche figurato.

Nell'altro segmento vi saranno sulle due facce tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'art. 47.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

Art. 35.

La scheda tipo, autenticata da notaio, deve essere presentata dai delegati indicati nell'art. 30, o da persone da essi autorizzate in forma autentica, in un numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del Comune, al Sindaco di ciascun Comune del collegio, od al funzionario da lui delegato, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al Presidente della Commissione elettorale della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla segreteria dell'Ufficio centrale elettorale del capoluogo del Collegio, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione.

La scheda tipo, che deve essere unica per tutto il Collegio, sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il Sindaco o funzionario da lui delegato, a cui sia stata presentata la dichiarazione per i rappresentanti presso la Commissione elettorale delle sezioni, e la scheda tipo dove, sotto pena del carcere sino a tre mesi e della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi Presidenti delle Commissioni elettorali delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 36.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 94 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo chiamati a far parte delle Commissioni elettorali di cui all'art. 17, senza giustificato motivo rifiutino di assumere l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento della Commissione, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono se, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Gli imputati dei reati previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, su denuncia del Commissario per le elezioni, del Presidente della Commissione elettorale o di qualunque elettore, dovranno essere giudicati immediatamente dal competente Tribunale

circolare e provinciale. A tale uopo il Procuratore di Stato può presentare l'atto di accusa direttamente, senza previo processo d'istruzione.

Non può essere negato all'imputato che ne fa la richiesta un termine minimo di tre giorni per presentare nuove prove.

Art. 37.

I commissari per le elezioni ed i segretari, quando siano elettori del collegio, i rappresentanti delle liste dei candidati, e i componenti della Commissione elettorale votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 38.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori, nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato D e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'art. 26, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato D ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato E, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione del di fuori.

Art. 39.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 10.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 40.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista, l'elenco di coloro che sono contemplati nell'art. 3, ed una copia del manifesto contenente le liste dei candidati di cui all'art. 32, n. 7, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che provino essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del decreto di promozione ad ufficiali e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi al grado corrispondente a quello di ufficiale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 41.

Il Commissario per le elezioni è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere ed arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza sua richiesta, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Commissario per le elezioni, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala coloro che sono autorizzati a notificare al presidente della Commissione elettorale proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Commissario per le elezioni può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre componenti della Commissione elettorale ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Commissario per le elezioni, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente della Commissione elettorale, uditi gli scrutatori, può disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 50, 3° comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno agli articoli 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 e agli articoli dall'81 al 96 inclusive, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 42.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione del deputato.

Art. 43.

Alle ore 7 della domenica, per la quale è indetta la votazione, il Presidente, dopo aver insediato l'ufficio elettorale della sezione e accertata la sua costituzione, estrae a sorte le cinque cifre, che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'art. 26, ed estrae parimenti a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia degli elettori, iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal Presidente.

Di conformità, il Presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 5 dell'art. 26, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti alla sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

Il Presidente imprime il bollo, di cui all'art. 26, sul lato sinistro della stessa faccia e pone la busta nella prima urna.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vice presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'art. 26.

Art. 44.

Il Presidente della Commissione elettorale dichiarerà aperta la votazione per la elezione dei deputati e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri della Commissione elettorale od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dall'Autorità politica di cui all'art. 8.

Se nessuno dei membri della Commissione elettorale o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio, noto alla Commissione elettorale, che attesti della sua identità. Il Presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 94.

Si deve presumere noto alla Commissione elettorale qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 52.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica Amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori emigrati in via permanente all'estero, di cui alla seconda parte del quarto comma dell'art. 15, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare alla Commissione elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore emigrato in via permanente all'estero, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

Art. 45.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente, ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al Sindaco del Comune in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il Sindaco rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio della tessera cessa col venerdì che precede il giorno della votazione.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del presente decreto; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a sacco del Comune e della firma del Sindaco, dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del Sindaco e il timbro del Comune.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al Sindaco il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 94.

In ogni Comune è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal sindaco, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal Sindaco o dal funzionario da lui delegato.

Art. 46.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il Presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori

od il segretario segna sulla lista elettorale autenticata dall'autorità politica di cui all'art. 8, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il Presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede della rispettiva lista dei candidati; il Presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione e pressione.

L'elettore si reca ad uno dei tavoli a ciò destinati e vota introducendo nella busta, consegnatagli dal Presidente, una delle schede di cui all'art. 34 non ripiegata.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve chiudere la busta ingommando la parte ingommata. Egli poscia la consegna al Presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri della Commissione elettorale accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono posti nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire cento.

Art. 47.

Una scheda valida, introdotta nella busta, rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza per candidati della lista da lui prescelta, anche se completa, oppure può aggiungere alla scheda, se la lista da lui prescelta è incompleta, candidati appartenenti ad altre liste, ma sempre in guisa da non eccedere il numero dei deputati da eleggere.

Non si possono esercitare contemporaneamente il diritto di preferenza e il diritto di aggiunta.

Le preferenze o le aggiunte si esprimono scrivendo con inchiostro nero nelle apposite linee del segmento inferiore sulle due facce della scheda i cognomi, ed in caso di omonimia fra i candidati anche i nomi, ed, ove occorra, la paternità dei candidati stessi.

Però il numero delle preferenze o delle aggiunte che l'elettore può esprimere non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a cinque; di due se sono da sei a dieci; di tre se sono da undici a quindici; di quattro se sono oltre quindici.

Qualora non vengano osservate le norme del presente articolo, si hanno per non scritte le preferenze o aggiunte. La scheda rimane valida agli effetti del voto di lista, salvo quanto dispone l'articolo 55.

Sono nulle le schede che sotto il contrassegno della lista portino indicazioni di preferenza o di aggiunta le quali siano fatte a stampa.

In tutti i casi di omonimia tra un candidato, compreso in una delle liste, ammesse a norma dell'art. 32, ed un'altra persona che non sia candidato, tutti i voti indicanti quel cognome e nome dovranno presumersi dati al candidato sopraddetto.

Art. 48.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato alla Commissione elettorale, l'elettore, che trovasi nell'im-

possibilità di esprimere il voto, è ammesso dal Presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia.

Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 49.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può chiederne al Presidente una seconda contro restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « busta deteriorata » con la sua firma.

Il Presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'art. 43. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'art. 46, è annotata la consegna della nuova busta.

In egual modo si procede nel caso in cui la Commissione elettorale verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 50.

L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore undici. Se a quest'ora non lo fosse, il Presidente fa sospendere e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori, che si presentano dopo l'appello, ricevono dal Presidente la busta e votano nel modo indicato negli articoli precedenti.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventidue. Dopo le ore ventidue nessun elettore può più votare.

Art. 51.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo delle urne, e dei tavoli per l'ufficio elettorale e per l'espressione del voto, quali sono prescritti dagli articoli 26 e 38, il Presidente, udito il parere degli scrutatori, può - con ordinanza motivata - ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possano soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera l'eventuale dichiarazione di nullità di queste a norma dell'art. 63.

Art. 52.

Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia, in via provvisoria, salvo il disposto dell'art. 63, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno della Commissione elettorale, fra cui il Presidente od il Vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 53.

Adempito a quanto è prescritto dall'art. 50 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale, autenticata dall'Autorità politica di cui all'art. 8. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal Presidente, ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio elettorale, di cui all'art. 43. Sul piego appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti

delle liste dei candidati, che lo vogliono, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Giudice distrettuale o rispettivamente al Capo del giudizio distrettuale in affari civili, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e risonografe, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato, al presidente della Commissione elettorale vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al Giudice distrettuale o rispettivamente al Capo del giudizio distrettuale in affari civili;

4° provvede alla chiusura dell'urna contenente le buste non spogliate ed alla formazione di un piego, nel quale debbono essere riposte le carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo. All'urna ed al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 43 e quello di qualsiasi elettore che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del Presidente e di almeno due scrutatori. Indi il Presidente rinvia lo scrutinio al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale, nel quale deve farsi altresì menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, delle decisioni prese dal Presidente, nonchè delle firme e dei sigilli di cui al numero 4°.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, non abbiano potuto compiersi le operazioni indicate ai numeri 1°, 2°, 3°, il Presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente le buste non spogliate ed eventualmente quella contenente le buste non distribuite e riporre in un piego, secondo i casi, la lista di cui al n. 2°, le buste rimaste nel pacco a lui consegnato dal Sindaco, le buste che si trovassero fuori delle urne, e tutte le altre carte relative alle operazioni già compiute ed a quelle che rimangono a compiere. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si procede con le norme indicate al n. 4°, facendone menzione nel processo verbale. Poscia il Presidente rinvia le operazioni al lunedì e provvede alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio elettorale, dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Art. 54.

Alle ore sette del lunedì il Presidente ricostituisce l'ufficio elettorale e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati, di cui all'art. 33. Indi, constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti a norma del n. 4°, ovvero del penultimo comma dell'articolo precedente:

1° procede al compimento delle operazioni che non fossero state condotte a termine nella domenica, riprendendole al punto in cui rimasero interrotte ed osservando per ciascuna di esse le prescrizioni dell'art. 53;

2° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al Presidente. Questi, nel modo indicato nell'allegato A, stacca la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista per la quale è espresso il voto ed i cognomi dei candidati per i quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'articolo 47, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i

voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorché dai componenti dell'Ufficio elettorale.

3° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti di lista riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista.

4° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti, e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal Presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego, che insieme con quelle delle buste deteriorate e quelle delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'art. 43, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'art. 43, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del Presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale di cui all'art. 53.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi al Giudizio distrettuale a termini dell'art. 57.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quantificati, che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal Presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'art. 57 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del lunedì.

Art. 55.

Oltre il caso previsto nel penultimo comma dell'art. 47, sono nulli i voti di lista quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'art. 26, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'art. 43, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma del n. 2° dell'art. 54;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dell'art. 32, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al Presidente della Commissione elettorale a norma dell'art. 35, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 34 e 47 o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nell'articolo 34 e nel terzo comma dell'art. 46, non possa identificarsi

il contrassegno della lista, staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 56.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, la Commissione elettorale non abbia condotto a termine le operazioni rinviate dalla domenica al lunedì, a norma del penultimo comma dell'art. 53, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il Presidente deve, alle ore ventiquattro del lunedì, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna contenente le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'art. 53. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'art. 58, nella segreteria dell'Ufficio centrale elettorale del Capoluogo del collegio, e consegnate al segretario, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto del secondo comma dell'art. 58.

Art. 57.

Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio elettorale; dopo di che l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'art. 53 viene, entro il martedì susseguente all'elezione, depositato nell'Ufficio comunale, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno della Commissione elettorale al Giudice distrettuale o rispettivamente al Capo del giudizio distrettuale in affari civili, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il Giudice distrettuale o il Capo del giudizio distrettuale in affari civili invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art. 53, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al Sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nell'ufficio comunale: ogni elettore del Collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 58.

Il Presidente, o per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare dei due verbali colle buste e carte, di cui all'art. 54, alla segreteria dell'Ufficio centrale elettorale del Capoluogo del Collegio.

Qualora non siano adempiti a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il Presidente dell'Ufficio centrale elettorale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 59.

Nel Capoluogo di ogni Collegio è costituito dieci giorni prima del giorno stabilito per le elezioni un Ufficio centrale elettorale, nominato dal Commissario generale civile, formato di cinque componenti, di cui tre magistrati designati dal Presidente della

Corte d'appello. Il predetto Commissario generale civile designerà il Presidente ed il segretario dell'Ufficio centrale elettorale.

Tale Ufficio centrale, che dovrà aver sede nei locali del Tribunale Civile del Capoluogo del Collegio, procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'art. 53 osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 53, 54, 55, 57;

2° facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti dal Presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali, tenendo distinti i voti di preferenza dai voti aggiunti, e provvede a determinare:

- a) la cifra elettorale di ogni lista;
- b) le cifre individuali di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista si ha cumulando la somma dei voti di lista con la somma dei voti aggiunti, che i singoli candidati hanno riportato fuori della propria lista, divisa quest'ultima somma per il numero dei deputati da eleggere nel Collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza aumentata dei voti aggiunti che il singolo candidato ha riportato fuori della propria lista.

La cifra elettorale serve di base per la determinazione del numero dei deputati spettante a ciascuna lista.

La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella propria lista.

L'assegnazione del numero dei deputati eletti per ciascuna lista si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere, e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 60.

L'ufficio centrale elettorale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 63.

È vietato all'Ufficio centrale elettorale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'Ufficio centrale elettorale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del collegio, di cui all'art. 10. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale elettorale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 33.

Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Commissari per le elezioni ai sensi dell'art. 41. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 33, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli ausiliari rappresentanti delle liste dei candidati.

Art. 61.

Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il Presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio centrale elettorale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato nell'art. 59.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli, di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 47 e 55.

Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio centrale elettorale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia al Commissario generale civile, alla segreteria della Camera dei deputati e al Sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 62.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri membri e dal segretario.

Nel verbale devono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'art. 59.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in plico raccomandato in franchigia postale, dentro ventiquattro ore, dal Presidente dell'Ufficio centrale elettorale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene risevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato al Tribunale circolare o provinciale.

Art. 63.

È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici elettorali delle singole sezioni o all'Ufficio centrale elettorale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nel presente decreto può essere dichiarata, esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni del terzo comma dell'art. 50 e del n. 2° dell'art. 53. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici elettorali delle sezioni o all'Ufficio centrale elettorale devono jessere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale elettorale.

Le proteste e i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale elettorale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorre, l'indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 64.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunziato definitivamente sull'elezione di un collegio, il Presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del Commissario generale civile, al competente Procuratore Superiore di Stato, che ne informa il Giudice distrettuale, o rispettivamente il Capo del giudizio distrettuale in affari civili, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'art. 57, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il Giudice distrettuale o rispettivamente il Capo del giudizio distrettuale in affari civili e due delegati del Sindaco del comune capoluogo del giudizio, devono constatare la integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal Giudice distrettuale o dal suddetto Capo del giudizio e dai due delegati del Sindaco.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'Autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO V.

Dei deputati.

Art. 65.

Può essere eletto deputato chiunque:

- a) sia cittadino italiano, compresi tutti coloro che conseguono la cittadinanza italiana di pieno diritto in virtù del trattato di pace di San Germano (Sezione VI^a della Parte III^a);
- b) abbia compiuto l'età di 30 anni;
- c) goda dei diritti civili e politici e non sia escluso dall'eleggibilità per le disposizioni del presente decreto.

Art. 66.

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, o sui bilanci del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano e delle scuole d'ogni grado sovvenzute dal bilancio dello Stato, ad eccezione:

- a) dei ministri segretari di Stato, dei sottosegretari di Stato, del ministro della Casa Reale, e del primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;
- b) del Presidente, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri del Consiglio di Stato o dell'avvocato generale erariale;
- c) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri di Corte di cassazione;
- d) dei primi presidenti, dei presidenti e dei consiglieri delle Corti di appello, i quali non possono essere eletti nel territorio della loro giurisdizione attuale, o in quello nel quale hanno esercitato l'ufficio sei mesi prima dell'elezione;
- e) degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori del R. Esercito e della R. Marina, i quali non possono essere eletti nei distretti elettorali nei quali esercitano attualmente, o hanno esercitato l'ufficio del loro grado sei mesi prima della elezione;
- f) dei membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, del Consiglio superiore di sanità, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio delle miniere;
- g) dei professori ordinari delle RR. Università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

Art. 67.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro

che sono investiti di reggenze e di incarichi temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'articolo 5 precedente.

Ogni funzionario e impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 68.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o di interessi quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 69.

Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 70.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle Ambasciate, Legazioni o consolati esteri, tanti residenti in Italia quante all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 71.

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci ed i membri dei capitoli.

Art. 72.

Per le prime elezioni che avranno luogo nelle nuove Provincie, i funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'art. 66 non saranno computati agli effetti di cui al primo comma dell'art. 97 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Sarà nulla l'elezione degli impiegati designati nell'art. 66 quando gli eletti disimpegnino, anche temporaneamente, un altro ufficio retribuito sul bilancio dello Stato, fra quelli non contemplati dal suddetto articolo o non congiunti necessariamente con essi.

Il deputato, che abbia rinunziato al posto di professore per tenere l'ufficio di deputato, deve, quando cessa da questo ufficio, essere richiamato al precedente suo posto, al quale il ministro è in facoltà di provvedere interinalmente per supplenza.

Art. 73.

Per i sindaci e i deputati provinciali del Regno restano ferme le incompatibilità di cui agli articoli 98 e 129 del testo unico della legge elettorale politica vigente per il Regno.

I sindaci dei Comuni delle nuove Provincie, se compresi nel Collegio elettorale politico, e i membri della Giunta provinciale che ha giurisdizione nel collegio decadono da tale carica se eletti a deputati al Parlamento.

Art. 74.

I deputati impiegati, ad eccezione degli ufficiali del R. Esercito e della R. Armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo Collegio.

Cesserà di essere deputato chi passi nelle condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 68, 69, 70 del presente decreto.

Art. 75.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 76.

I deputati eletti nelle terre annesse che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto s'intendono decaduti dal mandato.

Art. 77.

I deputati al Parlamento che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 78.

Le elezioni di chi ha accettato la candidatura in più di due collegi sono nulle.

Il deputato eletto da due collegi deve dichiarare alla Camera, fra otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

Il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione, o del sorteggio per annullamento dipendente dall'aver accettato la candidatura in più di due Collegi, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, o per morte avvenuta entro un anno dalla data della elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del quarto comma dell'art. 62.

In mancanza dei candidati della medesima lista si provvede ai sensi dell'art. 24.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

Art. 79.

La Camera dei deputati ha essa solo il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

Art. 80.

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta a decorrere dal giorno in cui entra in funzione, la somma di annue L. 15.000 a titolo di indennità e rimborso di spese di corrispondenza.

E' iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso né rinuncia o cessione da parte del deputato, né sequestro.

Restano in vigore le disposizioni del regolamento esecutivo approvato dalla Camera in quanto non siano contrarie al presente articolo.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e penali.

Art. 81.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 6, 83, 87, 96 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile, coloro i quali in forza delle leggi del Regno sono stati:

1° condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

2° condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

3° condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146, 147 del Codice penale del Regno d'Italia per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 243 del detto Codice penale, prevaricazione, falsità in moneta e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 319 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civili, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, frode e bancarotta fraudolenta;

4° condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondevano ai delitti contemplati nel numero precedente;

5° coloro che, a norma di quanto dispone l'art. 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 82.

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'admissione degli elenchi o non fa eseguire le notificaciones relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente la pena è del carcere sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 83.

Chiunque eseguisce la iscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'iscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito col carcere sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 o sempre con la interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 84.

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, o un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici è punito col carcere sino a tre anni o con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 85.

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito col carcere sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Art. 86.

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire l'iscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste o negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito col carcere sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 87.

Chiunque, contrariamente alle disposizioni del presente decreto, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciare prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito col carcere sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000 e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il Sindaco ed i funzionari da esso delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dal presente decreto.

Art. 88.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio, la firma

per una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con il carcere estensibile ad un anno, e con la multa da L. 50 a L. 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità è punito col carcere estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.

Art. 89.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati, o dall'esercitare il diritto elettorale, e, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena del carcere estensibile ad un anno e con la multa da L. 50 a L. 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi, di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 90.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, sono puniti col carcere da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 100 a 2000.

La predetta multa e il carcere si applicano ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di lista di candidati od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 91.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'Ufficio elettorale nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito col carcere duro da sei mesi a tre anni e con una multa di L. 500 a L. 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di candidati, buste, schede od altri atti dal presente decreto destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi.

Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena del carcere duro è da uno a cinque anni e quella della multa da L. 1000 a 6000.

Gli imputati dei reati previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati immediatamente dal competente Tribunale circolare o provinciale. All'uopo il Procuratore di Stato può presentare senz'altro l'atto di accusa.

Non può essere negato all'imputato, che ne faccia richiesta, un termine minimo di tre giorni per presentare nuove prove.

Art. 92.

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio elettorale di sezione o nella sala dell'Ufficio centrale elettorale, è punito con l'ammenda estensibile a L. 300; col doppio di questa ammenda è punito chi si introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'Ufficio elettorale.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine del Presidente non obbedisca.

Art. 93.

Chi ottiene di essere iscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista od un cognome diverso da quelli della lista e del candidato per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diverso da quella o quello indicatogli, è punito col carcere estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 94.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od all'esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con il carcere estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti col carcere estensibile ad un anno e con multa da L. 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito della votazione, è punito col carcere da sei mesi a tre anni e con multa da L. 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dal presente decreto di liste di elettori, di liste di candidati, di carte, di pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito col carcere duro da uno a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato nei modi indicati nell'art. 91.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con il carcere estensibile a sei mesi e con la multa da L. 50 a 1000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti col carcere duro da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera speciale di cui all'art. 85, è punito col carcere sino a tre mesi e con la multa sino a 100 lire, e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito col carcere estansibile fino ad un anno e con la multa da L. 50 a 1000.

Art. 95.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati nel presente titolo che non siano contravvenzioni.

Salvo nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 91 e dal comma quarto dell'art. 94 l'Autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finché la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interrottivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Art. 96.

Nei reati elettorali, ove il presente decreto non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione del presente decreto o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena del carcere producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, né maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale vigente nelle nuove Province, intorno alla complicità, al concorso di più reati e alle circostanze aggravanti e mitiganti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel detto Codice penale per reati più gravi non puniti dal presente decreto.

Art. 97.

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93 e 94 è devoluta ai Tribunali circolari e provinciali e quella del reato di cui all'art. 90 alla Corte di assise.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 98.

Quando la votazione d'una sezione di un Collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inseriti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'Interno.

Art. 99.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 3^o, in ogni altro caso, in cui è dal presente decreto richiesta l'opera di notaio per attestare l'au-

tenticità di domande verbali o l'identità personale di coloro che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 100.

Coloro i quali hanno prestato servizio militare nel Regio Esercito e nella Regia Marina mobilitati, saranno iscritti nelle liste elettorali, anche se non hanno compiuto gli anni 21, ferme restando le condizioni stabilite dagli altri articoli del presente decreto.

Le iscrizioni saranno fatte d'ufficio, quando ricorrano le condizioni previste nel presente decreto, in base alle notizie fornite dai distretti militari e dalle capitanerie di porto, attestanti il servizio militare prestato nell'esercito e nella marina mobilitati.

Quando non vi siano gli estremi per l'iscrizione d'ufficio, l'iscrizione può avvenire su domanda corredata del congedo militare o di un certificato del distretto militare o della capitaneria di porto, che comprovino il servizio anzidetto.

Del titolo di iscrizione sarà presa annotazione nella lista elettorale.

Art. 101.

Il presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato ad adottare, a mezzo dell'Ufficio centrale per le nuove Province del Regno, tutti i provvedimenti necessari per garantire e facilitare nei collegi elettorali delle nuove Province il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, comprese particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 34, 35, 47.

Art. 102.

I Commissari generali civili sono incaricati di emanare tutte le disposizioni e di prendere tutti i provvedimenti occorrenti per rendere possibile la rapida attuazione delle norme contenute nel presente decreto. Dovranno però per ogni provvedimento di portata generale chiedere o conseguire l'autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Art. 103.

Per le prime elezioni generali nelle nuove Province, che avverranno dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio è autorizzata ad adottare provvedimenti speciali intesi ad assicurare la fornitura dei bolli.

Art. 104.

È abrogata ogni disposizione di legge vigente in materia elettorale politica nei territori annessi e non saranno applicate nei medesimi le disposizioni contenute nel testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495 e quelle successivamente emanate che siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Per quanto il medesimo non dispone si fa riferimento alle norme vigenti per il Regno.

Art. 105.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.


GIOLITTI.

Visto, il guardasigilli. FERA.


ALLEGATO A.

BUSTA

(testo unico art. 51)



- a) Appendice, sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'isuttore (testo unico art. 43 comma terzo).
 - b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico art. 43 comma terzo).
 - c) Spazio, sul quale il Presidente imprime il bollo prescritto dal comma quarto dell'art. 43 del testo unico.
 - d) Lembo da sollevare dal Presidente per la lettura del voto (testo unico art. 54 n. 2).
 - e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta.
- N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.




a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico art. 54 n. 2).

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI

ALLEGATO B-1


ALLEGATO A

SCHEDA
(testo unico articolo 34)



- a) Cerchio di cm. 6 di diametro; tracciate sulle due facce della scheda e del viso in due segmenti.
- b) Primo segmento di cm. due, nel quale deve essere stampato sulle due facce, con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il contrassegno della lista, anche figurato.
- c) Secondo segmento nel quale debbono essere tracciate sulle due facce tante linee orizzontali quanti sono i nomi che possono essere preferiti o aggiunti per ciascun collegio a norma del quinto comma dell'articolo 47.


Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia fino a cinque.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.


ALLEGATO B-3



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 11 a 16.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.

ALLEGATO B-2



Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia da 6 a 10.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.


ALLEGATO B-6

ALLEGATO G.

BOLLO E URNE


(testo unico art. 27 comma secondo)

BOLLO.




- a) Indicazione del Collegio e della Sezione.
- b) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal Presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico art. 43 comma primo).

Scheda per un collegio nel quale il numero dei deputati da eleggere sia di oltre 15.



Fatto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI



URNA

(testo unico art.
colo 26 n. 6
art. 27).

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — b) e c) Supporti, che vanno fissati nel tavolo: il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le

buste da consegnarsi agli elettori (testo unico art. 26 n. 6) allo scopo di agevolare al Presidente l'estrazione graduale delle buste; il supporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collazione delle buste nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (testo unico art. 26 n. 6). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. — d) Lato apribile dell'urna. — e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna. — f) Fessura per la introduzione delle buste. — g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — h) Piano del tavolo.



Visto, d'ordine di S. M. — Il Presidente del Consiglio: GIOLITTI

SALA PER GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

art. 38).

GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA

(costo unico)




partimento destinato agli elettori — 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6. Tavoli per
 anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio, secondo che le dimen-

1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale — 3. Com-
 spresione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2,
 ni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendono opportuno.

ALLEGATO D

TAVOLO PER MANICIO DI SEZIONE

(foto dell'art. 31)




1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B. — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala le dimensioni a) b) c) d) possono essere ridotte rispettivamente

a) da metri 3,50 a 2,60
b) da metri 1 a 0,50

c) da metri 1 a 0,60
d) da metri 0,80 a 0,60

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee e) f)



Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.



ALLEGATO B.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO (secondo l'art. 85)

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO (secondo l'art. 85)

2

1



1) Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.


a) Piano del tavolo.

b) Cesto dove l'elettore depone lo scheda che non adopari ovvero che non lasai giacenti nel piano del tavolo.

c) Pianta del piano a).

2) Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.

d) Sportello girevole che è fissate su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragioni di gravità, quando è messo, di riprendere la posizione normale.



3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio
GIOLITTI.

<div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <p><i>Fotografia</i></p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 0 auto; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Timbro del Comune</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">IL SINDACO</p> <p>(Firma) _____</p>	<p>Numero della tessera)</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">COMUNE</p> <p>di</p> <p>Tessera personale di riconoscimento dell'elettore: (nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Inscritto nella lista elettorale (1)</p> <p>del comune di</p> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; margin: 10px auto; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Timbro del Comune</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Il Sindaco</p> <p>(Firma) _____</p> <p>(1) Politica o amministrativa.</p>
--	---

Visto: d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio.
GIOLITTI.

ALBERGO

Il numero 1668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con quelli del tesoro e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'art. 54 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, relativo alla Cassa invalidi della marina mercantile, per l'emanazione del regolamento esecutivo è prorogato al 30 giugno 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA —
LABRIOLA.

Visto, il guardasigilli: FERRA.

Il numero 1669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che, in virtù dell'art. 33 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, relativo alla esecuzione di opere pubbliche, le disposizioni contenute nel capo 3° e nei comma 2° e 3° dell'art. 32 del capo 4° dello stesso decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1920;

Che è opportuno provvedere alla proroga di tale termine per un altro anno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno e col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di cui all'art. 33 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107 è prorogato fino al 31 dicembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, il guardasigilli: FERRA.

Il numero 1095 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 5 luglio 1908, n. 404, e 17 luglio 1910, n. 492, sulla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria;

Visto il regolamento della predetta Camera, approvato con R. decreto 22 settembre 1908, n. 618;

Visto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, recante norme per la liquidazione del prezzo dovuto ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio camerale 1919-920;

Visto il decreto in data 30 novembre 1919 del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, col quale furono stabiliti in L. 550 per quintale, base 64 0/0 di acido citrico, e in L. 575 per peso equivalente di agrocotto, i prezzi unici e definitivi che la Camera agrumaria deve corrispondere ai depositanti di citrato di calcio e di agrocotto durante l'esercizio 1919-920;

Visto il decreto in data 27 settembre 1920 del ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, col quale i prezzi predetti furono elevati rispettivamente a L. 620 e a L. 645;

Considerata la opportunità di garantire la Camera agrumaria e i depositanti degli esercizi futuri contro le possibili dannose conseguenze di accaparramento di merce fatto da privati a scopo speculativo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri per il tesoro, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 29 e 32 del regolamento della Camera agrumaria, approvato con Regio decreto 22 settembre 1908, n. 618, circa il concentramento di merce in magazzini privati, è fatto obbligo ai tenutari di detti magazzini, nonchè ai fabbricanti di citrato di calcio ed a qualunque privato, associazione od Ente, i quali detengano citrato di calcio od agrocotto in locali propri od altrui, di denunciare, con dichiarazione scritta e firmata, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la quantità precisa di merce a loro disposizione, e di indicare i locali dove essa trovasi depositata.

Uguale dichiarazione dovrà essere ripetuta in ciascun mese futuro per le eventuali variazioni intervenute nelle quantità di citrato di calcio e di agrocotto già denunciate, o nella loro dislocazione.

Art. 2.

I militari della R. guardia di finanza, e gli altri agenti della forza pubblica, direttamente o su richiesta della Camera agrumaria o delle sue sezioni, hanno facoltà di eseguire sopralluoghi ed ispezioni in qualsiasi locale adibito anche provvisoriamente a deposito per accertare la quantità di merce esistente e per controllare le dichiarazioni degli interessati.

Art. 3.

Chi ometta di fare le dichiarazioni nei termini prescritti dall'articolo 1, o dichiarare una quantità di citrato di calcio o di agrocotto inferiore a quella posseduta, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore a L. 150 nè superiore a L. 200 per ogni quintale di citrato di calcio, o quantità equivalente di agrocotto, non denunziati o comunque occultati.

A carico del contravventore restano le spese occorse per la contravvenzione ed il giudizio.

Art. 4.

I militari della R. guardia di finanza e gli altri agenti della forza pubblica, qualora accertino la contravvenzione, trasmetteranno immediatamente il relativo verbale alla Camera agrumaria. Agli scopritori sarà devoluto il 30 0/0 della pena pecuniaria inflitta al contravventore; il resto sarà destinato ad aumento del patrimonio della Camera predetta.

Art. 5.

Sulle quantità di citrato di calcio e di agrocotto sottoposte all'obbligo della denuncia di cui all'art. 1. la Camera agrumaria, in qualunque tempo ed esercizio, le quantità medesime saranno presso di essa depositate, corrisponderà i prezzi di L. 620 e L. 645, rispettivamente, stabiliti con decreto Ministeriale 27 settembre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — FERA —
FACTA — MEDA.

Visto, *di guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

- N. 1616. Regio decreto 19 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Gurone è eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.
- N. 1646. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, in seguito alla revoca dell'autonomia scolastica, viene fissato in L. 3:23 il contributo scolastico che, a decorrere dal 1° luglio 1920, il comune di Laglio (Como) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.
- N. 1647. Regio decreto 25 agosto 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Pieve San Giacomo (Cremona) deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, è elevato da L. 9088,57 a L. 10.360,57 a decorrere dal 1° ottobre 1919.
- N. 1651. Regio decreto 29 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene stabilito il rinvio alla seconda domenica di gennaio dell'anno 1921 delle elezioni parziali dei Collegi dei probiviri istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 24 e 25 del R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315 portante provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920;

Decreta:

Art. 1.

Nei Comuni sottoindicati è sospesa fino al 31 dicembre 1920 la riscossione delle imposte e delle sovrimposte sui fabbricati e sui terreni e della imposta sui redditi della ricchezza mobile, applicata per ruoli, in quanto non ancora riscosse alla data del 23 settembre 1920:

a) Provincia di Luoca:

Barga.

b) Provincia di Massa:

Aulla — Bagnone — Camporgiano — Casola in Lunigiana — Castiglione di Garfagnana — Fosciandora — Filattiera — Fivizzano — Giuncugnano — Licciana — Minucciano — Piazza al Serchio — Pieve Fosciana — San Romano — Sillano — Vagli Sotto — Villa Collemandina — Villafranca Lunigiana.

c) Provincia di Modena:

Frassinoro — Pieve Pelago.

d) Provincia di Reggio Emilia:

Ligonchio — Ramiseto — Villa Minozzo.

Durante la sospensione della imposta sui fabbricati si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

I privati contribuenti all'imposta di ricchezza mobile su redditi incerti e variabili di categoria B e C avranno il diritto di chiedere, entro il 4 aprile 1921, una revisione straordinaria, salvo il diritto a sgravio sui redditi completamente cessati.

Le quote di imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, anche quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite in 12 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1921 al 1922. Per quanto riguarda le sovrimposte si terrà conto anche del carico dei relativi interessi.

Le quote di imposta di ricchezza mobile, delle quali è stata sospesa la riscossione e in quanto non siano sgravate, saranno anche esse ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1921 e 1922.

Art. 2.

Nei Comuni sottoindicati è sospesa fino al 31 dicembre 1920 la riscossione della imposta sui fabbricati e delle relative sovrimposte, in quanto non siano state riscosse alla data del 23 settembre 1920:

a) Provincia di Genova:

Brugnato.

b) Provincia di Lucca:

Camaione — Capannori — Coreglia Antelminelli.

c) Provincia di Massa:

Calice al Cornoviglio — Careggine — Carrara — Castelnuovo di Garfagnana — Fostinovo — Galliciano — Massa — Molazzana — Montignoso — Mulazzo — Podenzana — Pontremoli — Rocchetta Vara — Trassilico — Tresana — Vergemoli — Zeri.

d) Provincia di Modena:

Fanano — Fiumalbo — Lamamocogno — Montecreto — Montefiorino — Pavullo nel Frignano — Polinago — Riolunato — Sestola.

e) Provincia di Parma:

Corniglio — Monchio — Neviano degli Arduini — Palanzano — Tizzano Val Parma.

f) Provincia di Reggio Emilia:

Busana — Carpineti — Castelnuovo Monti — Collagna — Toano — Vetto.

Agli sgravi dei redditi cessati ed al recupero della imposta e delle sovrimposte non sgravate verrà provveduto secondo le norme di cui al 2° e al 4° comma dell'articolo precedente.

Roma, 13 ottobre 1920.

Il ministro
FACTA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private.

Corso medio dei cambi

del giorno 3 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	167 83	Berlino	39 19
Londra	96 20	Vienna	8 36
Svizzera	430 70	Praga	33 50
Spagna	356 75	New York	27 58
		Ore	381 42

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI:	Con godimento in corso	Media
3,50 % netto (1908)	75 08	
3,50 % netto (1909)	—	
3 % lordi	—	
5 % netto	76 45	

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 24 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 500 — P. N. 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 20 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 2500 con decorrenza dal 1° luglio 1920 — Cons. 5 0/0.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 208, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore
Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

ERRATA-CORRIGE

CONCORSI ai posti di aggiunto per l'architettura nei RR. Istituti di belle arti di Bologna e di Napoli.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi ai posti di aggiunto per l'architettura nei RR. Istituti di belle arti di Bologna e di Napoli, banditi con avvisi pubblicati nel n. 271 della *Gazzetta ufficiale* del 17 novembre 1920, è di anni 40 e non 45, come fu stampato negli avvisi stessi.